

CMXLIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi	39285
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	39285
Proposte di legge:	
(Annunzio)	39285
(Deferimento a Commissione)	39286
Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera (Doc. I, n. 10).	
(Discussione)	39286
PRESIDENTE	39286, 39289, 39295, 39296
CAVALLARI	39287, 39289, 39290
LACONI	39287
RUSSO, <i>Relatore</i>	39288, 39289, 39292
MORO ALDO	39288, 39293
TARGETTI	39290
Votazioni nominali	39294

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bettiol Giuseppe, Tanasco e Veronesi.

(I congedi sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza del Senato ha trasmesso a questa Presidenza i disegni di legge:

« Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931,

n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (2795);

« Modificazione temporanea all'articolo 3 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, in materia di esami per il conseguimento dei certificati di abilitazione ai servizi radioelettrici a bordo delle navi mercantili » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (2796);

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (2797).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Colosanto, Palenzona, Tomba, Fassina, Ambrico, Sica, Corsanego, Giordani, Numeroso, Caserta, Mazza, Vocino, Federici Agamben Maria, Leone, De Meo, Natali Lorenzo e Caccuri:

« Modifiche alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (2793);

dai deputati D'Ambrosio, Parente e Cremaschi Carlo:

« Riduzione del limite di età per l'ammissione alla scuola media (deroga al secondo capoverso dell'articolo 14 della legge 1° luglio 1940, n. 899) » (2794):

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

Saranno stampate e distribuite. Della prima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento; l'altra — avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento — sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Deferimento di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che la proposta di legge d'iniziativa del deputato Repossi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (n. 2790) possa essere deferita all'esame e all'approvazione della XI Commissione permanente, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. I, n. 10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Proposte di modificazioni al regolamento della Camera.

Nella seduta antimeridiana del 20 giugno la Camera ha discusso alcuni principi che oggi la Giunta del regolamento ripropone sotto forma di norme articolate. La prima di queste è il nuovo testo dell'articolo 107:

CAPO XI-bis.

Dei progetti di legge costituzionale:

ART. 107.

« Per i progetti di legge costituzionale o di revisione della Costituzione, d'iniziativa governativa o parlamentare, le due deliberazioni previste dall'articolo 138 della Costituzione hanno luogo consecutivamente, a distanza di tempo non inferiore a tre mesi, compresi i periodi di aggiornamento ».

Nel nostro regolamento mancava un termine generico riferibile sia ai testi di legge di iniziativa parlamentare sia a quelli di iniziativa governativa. Il regolamento chiamava « proposte di legge » i testi di legge di iniziativa parlamentare e « disegni di legge » quelli di iniziativa governativa. Nel testo ora pro-

posto dalla Giunta il termine generico di « progetto » si riferisce alle proposte e ai disegni di legge.

L'articolo 107 riproduce un principio già approvato dalla Camera nella seduta del 20 giugno.

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 107.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 107-bis:

« La prima deliberazione avviene nelle forme previste dal presente regolamento per i disegni e le proposte di legge ordinarie ».

Questa norma, che potrebbe sembrare pleonastica, chiarisce opportunamente la procedura di cui trattasi, evitando il pericolo di future difformi interpretazioni.

Pongo in votazione l'articolo 107-bis.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 107-ter:

« In sede di seconda deliberazione, la Commissione competente riesamina il progetto nel testo approvato dalla Camera in prima deliberazione e riferisce su di esso alla Assemblea per l'eventuale discussione generale secondo le norme del presente Regolamento ».

« Non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva che comporti un rinvio a tempo indeterminato. È invece proponibile il rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente ».

« Parimenti non sono ammessi l'opposizione al passaggio all'esame degli articoli e gli ordini del giorno relativi ».

« Gli articoli sono approvati a maggioranza semplice ».

« Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi sono proposti secondo le norme del presente Regolamento. Essi sono votati a maggioranza semplice e non richiedono ulteriore deliberazione ».

« Si procede alla seconda votazione del progetto, a norma dell'articolo 138 della Costituzione, anche se al progetto stesso siano stati apportati emendamenti od articoli aggiuntivi in sede di seconda deliberazione ».

« La votazione ha luogo a maggioranza assoluta dei membri della Camera. Qualora si raggiunga la maggioranza dei due terzi, se ne farà espressa menzione nel messaggio al Senato o al Governo, agli effetti del terzo comma dell'articolo 138 suindicato ».

Nel primo comma di questo articolo si chiarisce che la seconda deliberazione di una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

legge costituzionale è un vero e proprio secondo esame, secondo le norme del regolamento, preceduto, ove la Camera lo creda, da una normale discussione generale.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Desidero rinnovare la riserva che la volta scorsa da parte nostra è stata avanzata per chiedere eventualmente in sede di votazione dell'articolo 107-ter, o di sue parti, la votazione con il *quorum* della maggioranza assoluta, a norma dell'articolo 15 del regolamento.

PRESIDENTE. Ella potrebbe avanzare la richiesta prima della votazione dei singoli commi.

CAVALLARI. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 107-ter.

(È approvato).

Passiamo al secondo e al terzo comma.

La questione pregiudiziale e quella sospensiva *sine die* sono state ritenute dalla Giunta inammissibili in sede di seconda deliberazione, poiché esse si sostanziano in una non approvazione del progetto di legge.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Desidero solamente fare un accenno, signor Presidente, per mettere al corrente l'Assemblea delle riserve che su questo punto già nel corso dell'ultima seduta della Giunta da me sono state avanzate.

In sostanza, nel primo capoverso dell'articolo 107-ter si preclude la possibilità di sollevare la questione pregiudiziale o la sospensiva della discussione di un progetto di legge costituzionale. Noi siamo d'accordo che in leggi di tale importanza ci si debba, in ogni caso, guardare dalla cattiva abitudine di sollevare la pregiudiziale o la sospensiva. Ma da una considerazione di opportunità noi non possiamo derivare un divieto assoluto.

Possiamo noi, oggi, mettere una così grave e importante ipoteca sul futuro? Quale gruppo, chi di noi si può sentire, così a cuor leggero, di deliberare oggi che su progetti di legge di tale importanza non si possa chiedere, e quindi non si possa mai ottenere, una sospensione della discussione, ma si possa chiedere soltanto un breve rinvio? Possono intervenire fatti tali, nell'esame in sede di seconda lettura, nel Parlamento o fuori del Parlamento, e possono intervenire criteri di opportunità politica tali, da consigliare una sospensiva della discussione.

Penso che si possa insieme trovare una formula che garantisca dal pericolo che la Camera approfitti di una sospensiva per non discutere più, in quanto si deve evitare che, con la scusa di una sospensione della discussione, la Camera si esima dall'esprimere un voto, favorevole o contrario, su un determinato progetto. Ma derivare da questo timore — che, in fondo, non credo abbia dato luogo nella realtà a precedenti numerosi e gravi, per lo meno da parte di questa Assemblea — il precluderci la possibilità, in futuro, per motivi che potrebbero essere giustificatissimi e di interesse comune, di sospendere la discussione di un progetto di legge costituzionale, a me sembra non completamente giusto.

Per questi motivi, prego la Camera e il Presidente di sospendere l'esame di questo comma, allo scopo, qualora la Camera si dichiarasse consenziente con il mio punto di vista, di esaminare una formula che possa garantirci dall'inconveniente dianzi segnalato e nello stesso tempo lasciarci la possibilità di sospendere la discussione in un modo più ampio di quello, a mio avviso troppo restrittivo, previsto dall'ultima parte del capoverso dell'articolo 107-ter. Se questa mia proposta non sarà accolta, insisterò per la soppressione del secondo comma dell'articolo 107-ter.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Sono perplesso, onorevoli colleghi, perché non riesco a comprendere come si possa, dopo avere ammessa la discussione generale, precludere ogni sbocco a questa discussione. Se noi avessimo stabilito che non vi deve essere discussione generale all'atto della seconda lettura, capirei che non si possano presentare ordini del giorno né proporre pregiudiziali o sospensive. Ma, posto che abbiamo ammesso — e l'abbiamo già votato — che in seconda deliberazione può esservi una rinnovata discussione generale, ad essa dobbiamo pur dare uno sbocco, ossia l'approvazione o la negazione del passaggio agli articoli, oppure la sospensiva o la pregiudiziale.

La Camera, dopo aver discusso per la seconda volta, una decisione deve prenderla; altrimenti, non vi dovrebbe essere una discussione generale, si dovrebbe cominciare direttamente dalla discussione dei singoli articoli. Ora, secondo questo progetto della Commissione, la discussione generale che avviene in seconda lettura è una discussione fine a se stessa, se non sono ammesse la pregiudiziale, né la sospensiva; se non si possono presentare ordini del giorno, se non si può

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

chiedere il non passaggio agli articoli. Ciò è contrario alla logica del sistema.

Per quanto concerne la sospensiva e la pregiudiziale non nego che la questione sia dubbia. Evidentemente, ci si può chiedere: come è possibile, dopo che la Camera ha dato un certo avvio alla discussione, che è giunta ad una certa fase della sua procedura, ammettere ancora delle pregiudiziali? Osservo che la pregiudiziale può insorgere per motivi nuovi, anche per motivi politici nuovi. Chi può escludere una cosa del genere? I motivi di una sospensiva possono anch'essi sorgere per motivi nuovi che non esistevano tre mesi prima, al tempo della prima deliberazione, e che invece sono sorti tre mesi dopo. Ugualmente può insorgere la opportunità di non passare all'esame degli articoli della legge. Perché noi vogliamo negare tutto questo? Non riesco a comprenderlo. Per quanto si tratti di una seconda deliberazione, è sempre un momento nuovo della vita di quella legge, e possono presentarsi particolari diversi da quelli di tre mesi prima. Può presentarsi una serie di motivi nuovi che precludano la discussione, che consiglino la sospensiva, che suggeriscano un certo ordine del giorno orientativo. Perché tutto questo deve essere impedito? Per quanto ci possano essere degli inconvenienti ad ammettere questi istituti anche in una seconda deliberazione, credo che non sia possibile, ammessa la discussione generale, non dare a questa rilievo e larghezza normale.

Quindi, mi pare che sia necessario sopprimere il secondo e il terzo comma, particolarmente il terzo comma, che mi pare assolutamente irragionevole. Dirò che si può ammettere perfino l'esclusione della pregiudiziale o della sospensiva, ma ciò che è inammissibile è che non venga votato il passaggio all'esame degli articoli, che non si possa votare su di un ordine del giorno dopo che si è fatta la discussione. Questo mi pare che sia insostenibile. Ripeto: si escluda la discussione generale, ma, se la ammettiamo, bisogna dare ad essa sufficiente sfogo ed ampiezza.

RUSSO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, Relatore. La Giunta del regolamento ha preso in esame le osservazioni svolte dagli onorevoli Cavallari e Laconi sul secondo e terzo comma dell'articolo 107-ter, e ritiene che tali osservazioni non debbano essere accolte. Per quanto si riferisce alle osservazioni dell'onorevole Cavallari sulla pregiudiziale e sulla sospensiva, occorre tener presente anzitutto che ci troviamo in sede di seconda

deliberazione. Ora, la pregiudiziale ha un significato quando la Camera esamina per la prima volta un determinato testo, ma quando lo ha già esaminato ed è passata all'esame degli articoli e li ha approvati, evidentemente non ha nessun significato una istanza pregiudiziale che venga sollevata in sede di seconda deliberazione.

Occorre anche tener presente — e questo vale anche per l'osservazione sollevata dall'onorevole Laconi in merito al terzo comma dello stesso articolo — che l'articolo 138 della Costituzione richiede la maggioranza qualificata per l'approvazione di una legge costituzionale. Ora, la sospensiva a tempo indeterminato, la pregiudiziale, il non passaggio agli articoli, hanno il significato anticipato di una negativa opposta all'esame della legge.

Ritiene la maggioranza della Giunta del regolamento che, se una determinata maggioranza parlamentare si oppone all'approvazione della legge, debba esprimere questa disapprovazione in sede di voto finale.

L'onorevole Laconi ha fatto sul terzo comma dell'articolo 107-ter una osservazione, che indubbiamente ha un certo rilievo. Egli si domanda perché, se non è ammesso l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, si ammette la discussione generale.

Effettivamente, questo argomento è stato oggetto di discussione in sede di Giunta del regolamento, ed alcuni commissari ritenevano che non fosse indispensabile la discussione generale. Si è ritenuto di ammettere l'eventualità della discussione generale solo per consentire la illustrazione di eventuali emendamenti che potessero essere introdotti al disegno di legge e che avessero carattere tale da influire sulle linee e sull'orientamento del disegno di legge.

La Giunta del regolamento, pertanto, nella sua maggioranza, ritiene che il secondo e il terzo comma dell'articolo 107-ter debbano essere approvati così come sono stati formulati.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Desidero precisare le ragioni per le quali noi sosteniamo questi due commi dell'articolo 107-ter. Essi sono diretti, in sostanza, a rendere realizzabile, a rendere umanamente fattibile una riforma costituzionale che si rendesse necessaria. Altrimenti, attraverso la proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, in contraddizione con la natura stessa della fase legislativa in cui ci si trova, queste riforme potrebbero essere enormemente prorogate, con danno di quella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

aderenza della legislazione alla realtà politica che si deve perseguire.

In realtà la seconda lettura è una fase, un momento, un aspetto del procedimento legislativo; non è una realtà separabile, assolutamente autonoma, che pertanto renda possibile concepire la proposizione appunto di pregiudiziali, di sospensive e di ordini del giorno di opposizione al passaggio agli articoli.

La seconda lettura non è che la seconda parte di un procedimento che resta in sostanza unitario, e che è così suddiviso appunto per permettere alla Camera di procedere con particolare riflessione in una deliberazione di natura costituzionale. Da questo punto di vista potremmo dire che effettivamente l'ammettere una discussione generale e una relazione è superfluo: è un di più di fronte a quelle che sarebbero le esigenze vere e proprie della situazione. Infatti la situazione è questa: la Camera ha già fatto una discussione generale, ha deciso il passaggio agli articoli, ha approvato per la prima volta la legge. In seconda deliberazione, propriamente, a stretto rigore, non sarebbero necessarie né la nuova relazione né la nuova discussione.

I colleghi dell'opposizione ricordano che noi, in sede di Giunta del regolamento, abbiamo cercato di andare incontro alla loro richiesta che anche in questa seconda fase del provvedimento fosse data la possibilità alla Camera di manifestare la propria opinione in rapporto alla nuova situazione nella quale si trova il procedimento legislativo. Questa è una concessione che noi facciamo contro i principi, che propriamente porterebbero a precludere e discussione e relazione e, naturalmente, sospensiva e pregiudiziale al passaggio agli articoli. Ma non ci si può chiedere di più.

La posizione che assumiamo è aderente alla natura del particolare provvedimento del quale ci occupiamo; infatti l'ammissione di una discussione non può essere assunta come motivo per richiedere che essa si concluda in qualche modo, essendo essa, in sostanza, un modo che la Camera ha di manifestare la sua opinione politica in sede di impostazione generale prima di passare alla valutazione dei singoli articoli.

Per queste ragioni, noi riteniamo che si debbano mantenere fermi i due commi dell'articolo 107-ter, così come sono stati elaborati dalla Giunta del regolamento. Chiediamo al signor Presidente se non sia il caso di votarli congiuntamente, costituendo essi, in fondo, l'applicazione di un unico principio: e mi pare che la stessa impostazione negativa

tenda a ricollegare l'una questione all'altra. Credo che non sia nelle intenzioni della opposizione di chiedere la soppressione del rinvio a breve termine, che io penso essa desideri sia, in via subordinata, mantenuta.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, ella ha avanzato una proposta non ho ben compreso come configurata.

CAVALLARI. Signor Presidente, la mia proposta di sospensiva partiva da questo presupposto: che l'Assemblea avesse condiviso le preoccupazioni che avevo manifestato. In questo caso si dovrebbe sospendere la discussione del secondo comma dell'articolo 107-ter, allo scopo puro e semplice di concertare una formulazione la quale consentisse la possibilità della pregiudiziale e della sospensiva e nello stesso tempo garantisse la Camera dalla eventualità di una volontà di sospensiva che stia invece a camuffare il desiderio di non ulteriormente deliberare. I colleghi che rappresentano i gruppi di maggioranza potrebbero eventualmente manifestare il loro pensiero al riguardo, restando inteso che, in caso contrario, si procederà senz'altro alla votazione del secondo e terzo comma.

A questo proposito desidero tranquillizzare l'onorevole Moro, precisando che la riserva da noi fatta di richiedere la votazione a maggioranza qualificata, prevista dall'articolo 15 del regolamento, non riguarda il secondo e terzo comma di questo articolo 107-ter.

RUSSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Relatore*. La Commissione non è favorevole alla proposta Cavallari, ritenendo che il desiderio che sia ammesso il rinvio a breve termine, tenendolo distinto dalla sospensiva a tempo indeterminato, sia già pienamente soddisfatto dal primo comma dell'articolo 107-ter. Come l'onorevole Cavallari ricorda, è stata proprio questa preoccupazione che ci ha portato in sede di Giunta del regolamento alla formulazione di tale comma nel modo come è stato presentato alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo e il terzo comma:

« Non sono ammesse la questione pregiudiziale e quella sospensiva che comporti un rinvio a tempo indeterminato. È invece proponibile il rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente.

« Parimenti non sono ammessi l'opposizione al passaggio all'esame degli articoli e gli ordini del giorno relativi ».

(Sono approvati)

Passiamo al quarto comma.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Desidero riepilogare le osservazioni che in proposito sono state fatte da parte nostra nell'ultima seduta durante cui la Camera discusse queste stesse modifiche al regolamento. In sostanza, noi allora ci esprimeremo in senso contrario al disposto del quarto comma dell'articolo 107-ter. Ritenemmo che una retta interpretazione dell'articolo 138 della nostra Costituzione portasse ad affermare che anche i singoli articoli componenti il progetto di legge costituzionale dovessero essere approvati con quella maggioranza qualificata che l'articolo 138 prescrive. Fino ad allora, noi affermammo infatti che, alla stregua anche dei lavori preparatori — e ciò affermammo dichiarandoci non convinti delle affermazioni fatte in contrario dalla maggioranza in quest'aula, superando anzi quelle affermazioni — e quindi attraverso una retta interpretazione dei lavori preparatori della nostra Costituzione, e ancora più da una retta interpretazione dell'articolo 138, i singoli articoli dovevano essere votati con quella maggioranza qualificata che l'articolo stesso prescrive. In sostanza, noi sostenemmo allora — ed ancora oggi siamo dello stesso parere — che, quando l'articolo 138 parla di seconda votazione, intende, sia pure attraverso questa dizione adottata per amore di brevità, riferirsi non alla seconda votazione finale, cioè a quella che consegue alla discussione di tutti gli articoli del progetto di legge costituzionale, ma alla seconda votazione che si fa sui singoli articoli del progetto di legge costituzionale.

D'altra parte, desidero richiamare ancora una volta l'attenzione dei colleghi sul fatto che una legge non è né più né meno che la componente di tutti i suoi articoli. Ora, noi non possiamo ritenere che su una legge dell'importanza e della gravità di una legge costituzionale si possa formare una maggioranza qualificata solo alla fine, dopo che siano stati approvati tutti gli articoli a maggioranza semplice. Evidentemente, se legge vuol dire (del che tutti noi siamo convinti) unione di diversi articoli i quali, contenendo ognuno d'essi un determinato principio, nel loro insieme concorrono a formare quella complessa materia che si chiama legge, evidentemente noi non possiamo ritenere concepibile una votazione diversa di essa e dei singoli articoli che la compongono.

Devo anche dire che, nel corso delle risposte che ci sono state date dai deputati della maggioranza di parere diverso dal nostro,

noi non abbiamo trovato un argomento che potesse realmente convincerci. In sostanza, essi non hanno potuto smantellare — direi — le nostre affermazioni. Essi hanno cercato di suffragare il loro parere favorevole a questo comma puramente e semplicemente attraverso una determinata interpretazione dei lavori preparatori dell'articolo 138 della Costituzione, i quali, se possono dar luogo a discussione, tuttavia non forniscono in ogni caso un argomento determinante nella decisione della questione che nel momento attuale ci occupa.

Per questi motivi, desidero confermare il nostro fermo proposito di ottenere che si deliberi che i singoli articoli di un progetto di legge costituzionale, secondo una esatta interpretazione dell'articolo 138 della Costituzione, debbano essere votati a maggioranza qualificata. Riteniamo errato e contro la lettera e lo spirito del citato articolo 138 stabilire che, invece, debbano essere soggetti ad una votazione a maggioranza semplice.

È per questo motivo che io chiedo che venga respinto questo quarto comma e con l'occasione chiedo che la votazione su di esso abbia luogo per appello nominale, agli effetti della constatazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 15 del regolamento.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Ho chiesto di parlare per confermare il pensiero che avevo esposto nell'altra seduta, che collima con quello ora manifestato dall'onorevole Cavallari. Mi richiamo a quanto si disse nella discussione del 20 giugno. Per me è evidente che l'articolo 138 della Costituzione, così come è stilato, non autorizza l'adozione, per i vari articoli, di una forma di votazione diversa da quella che viene adottata per l'approvazione di tutta la legge.

Il collega Russo ricordò l'elaborazione dell'articolo. La questione a me sembra fortunatamente semplice. In sede di elaborazione dell'articolo 138 fu presentato l'emendamento Perassi, il quale avrebbe tolto di mezzo ogni possibilità di discussione. In base a quell'emendamento, la Costituzione avrebbe indicato che soltanto in sede di approvazione della legge nel suo complesso era necessaria la maggioranza qualificata. Poiché questa limitazione dell'obbligo della maggioranza qualificata non fu consacrata nel testo della Costituzione, a me sembra che se ne debba dedurre che il pensiero dell'Assemblea Costituente — più che altro, il significato della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

norma che dobbiamo applicare — porta a parificare l'approvazione dei singoli articoli con l'approvazione del complesso della legge.

Come ebbi ad osservare, e mi sembra una osservazione che, per la sua semplicità, vorrei dire per la sua banalità, non meriterebbe di essere ripetuta, a me pare che affaticarsi per andare alla ricerca di un'interpretazione che possa autorizzare l'approvazione a maggioranza semplice delle varie disposizioni sia una fatica non meritoria perché non necessaria. Noi lo dovremmo fare quando, estendendo l'obbligo della maggioranza qualificata anche all'approvazione dei vari articoli, si andasse incontro a degli inconvenienti che sarebbe desiderabile evitare. Si tratta soltanto dell'impiego di un po' più di tempo. Difficoltà di avere la presenza del numero di deputati indispensabili per queste votazioni a maggioranza qualificata non esiste, perché si sarà in sede di discussione di una modificazione della Costituzione, si sarà cioè in una occasione nella quale la Camera sa che occorre la presenza stabilita dalla Costituzione per procedere ad una votazione valida.

Quindi, difficoltà non ve ne saranno per ottenere la presenza necessaria di deputati per l'approvazione con la maggioranza qualificata anche dei vari articoli. Non vi sono inconvenienti e si dà della legge l'interpretazione più logica.

L'onorevole Russo immagino che ripeterà le osservazioni che ebbe a fare per ciò che riguarda gli inconvenienti che si potrebbero verificare in relazione al *referendum* prescrivendo la maggioranza qualificata per le singole disposizioni di legge.

Se ricordo bene, l'onorevole Russo disse: se domani ci troveremo di fronte ad un articolo di una legge costituzionale approvato con una maggioranza assoluta ed un'altro articolo, invece, approvato con una maggioranza dei due terzi, che cosa accadrà? Che per il primo articolo sarà applicabile il *referendum*, per il secondo articolo, che sarebbe approvato con una maggioranza qualificata, il *referendum* sarà negato perché è la stessa Costituzione che in questi casi non l'ammette.

In realtà con la sua sottigliezza, l'onorevole Russo ha creato una ipotesi che si può più facilmente configurare che verificare.

Riconosco (a me piace correggermi quando mi accorgo di dovermi correggere) che forse corsi un po' troppo quando dissi che il *referendum* per un articolo solo di una legge non è concepibile. In effetti la norma della Costituzione dice che il *referendum* si può chiedere per l'abolizione totale o parziale

di una legge o di un atto avente valore di legge, sicché non è esatto dire che non si può chiedere anche per un solo articolo. Non è esatto dal lato dottrinario. Dal lato pratico credo che non accadrà che si metta in movimento tutta la macchina un po' pesante del *referendum* per abolire un articolo solo di una legge. E ciò perché, o si tratta di un articolo poco concludente e non vi sarà nessun interesse a sollevare questa questione, o si tratta di un articolo fondamentale, ed allora il *referendum* sarà chiesto per tutta la legge.

A me sembra che in pratica debba accadere questo: un articolo che non conclude non può avere l'onore di essere considerato meritevole di questa procedura; un articolo invece fondamentale porterà come conseguenza di infirmare tutta la legge.

Un'ultima osservazione mi permetto di fare, sulla quale richiamo anche l'attenzione del signor Presidente, riguardo al modo della votazione, ed è questa: diamo come scontato che queste osservazioni nostre per ciò che riguarda la maggioranza qualificata per l'approvazione dei vari articoli non trovino accoglimento presso la maggioranza della Camera.

Io dico «maggioranza della Camera», ma non intendo dire maggioranza in senso politico, perché questa è una questione nella quale non si può dire che vi siano una maggioranza perché composta da deputati di una parte e una minoranza perché composta da deputati di un'altra parte. Vi sono, come in tutte le questioni, una maggioranza e una minoranza, cioè la maggioranza costituita da un insieme prevalente che segue una determinata opinione e una minoranza rappresentata invece dai seguaci di una opinione che si trova in stato di inferiorità numerica. Ma questo può accadere indipendentemente dalla divisione nei vari partiti.

Quando la maggioranza di voi, onorevoli colleghi, voglia ritenere non necessaria la maggioranza qualificata per l'approvazione dei vari articoli, resta ancora una questione. Quella che si riferisce agli emendamenti e agli articoli aggiuntivi. Io vorrei guadagnarli l'adesione, se non altro su questo punto, anche della Commissione. Pensate, onorevoli colleghi: se si venisse ad ammettere che basta una maggioranza relativa per approvare un articolo aggiuntivo oppure un emendamento, si verrebbe a creare questa situazione di sperequazione. Un articolo normale (chiamiamolo così) per vivere avrebbe bisogno di essere approvato due volte: cioè nella prima e nella seconda deliberazione. Un articolo aggiuntivo,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

nato tardi in confronto al primo, nato in sede di seconda deliberazione, sarebbe approvato senza essere sottoposto ad una seconda deliberazione, ad una conferma. Voi sapete, onorevoli colleghi, che è occorsa anche un po' di fatica per arrivare a questa decisione, cioè a sottrarre gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti all'obbligo della seconda votazione. Logicamente veniva fatto di dire che l'articolo aggiuntivo è un articolo nuovo, che l'emendamento è un articolo modificato, e la modificazione può esser tale da farlo diventare un articolo nuovo; mentre un articolo nato fin dall'inizio della legge ha bisogno, per vivere, di essere approvato due volte, perché quest'ultimo nato, il sopraggiunto dovrebbe avere questo privilegio, di sottrarsi, cioè, all'obbligo della conferma? Se questo ormai si è approvato o si vuole approvare, almeno richiediamo per l'approvazione di questi articoli sopravvenuti, per l'approvazione del nuovo articolo aggiuntivo, per l'approvazione dell'emendamento (che, come dice la parola, modifica il vecchio articolo) almeno in questi casi chiediamo una maggioranza assoluta, che non arriverà mai a parificare la condizione di queste due specie di articoli, ma che diminuirà la sperequazione che vi è fra il trattamento che si usa ai primi e il trattamento che si usa ai secondi.

Quindi, in ipotesi, almeno questo: la maggioranza assoluta per gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi senza rinunciare alla maggioranza assoluta per i singoli articoli.

RUSSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Relatore*. Risponderò molto brevemente perché questi argomenti sono già stati oggetto di un'ampia discussione nel novembre scorso e nella seduta del 20 giugno scorso e sono stati oggetto di lungo esame in molteplici sedute della Giunta del regolamento.

La Giunta del regolamento, nella sua maggioranza, non ritiene di accogliere il punto di vista espresso dagli onorevoli Cavallari e Targetti.

L'onorevole Cavallari osserva che, a sostegno della nostra tesi, noi ci riferiamo solamente ai lavori preparatori dell'articolo 138. Questo non è esatto. Noi ci riferiamo, nel ritenere che gli articoli debbano essere votati a maggioranza semplice, ad una serie di argomentazioni che si riassumono e si concludono in una determinazione finale. Innanzitutto, alla interpretazione letterale. L'articolo 138 parla di leggi di revisione della Costituzione e di altre leggi costituzionali.

Ora, l'espressione « legge » è comprensiva delle singole norme che di questa legge fanno parte. Noi non riteniamo che si possa configurare l'ipotesi di norme aventi una vita autonoma, indipendente dalla legge della quale sono parte integrante.

Quanto ai lavori preparatori, torno a ricordare che, quando l'onorevole Perassi presentò il suo emendamento a quello proposto dalla Commissione, nell'emendamento stesso vi era l'espressione « votazione finale ». Su questo testo la Costituente si pronunciò e questo testo fu accolto dalla maggioranza dell'Assemblea. Fu in sede di coordinamento che si ritenne superfluo aggiungere le parole « votazione finale ». È evidente che in sede di coordinamento si può modificare formalmente un articolo votato in sede di Assemblea, ma non lo si può modificare sostanzialmente, come pretenderebbe oggi l'onorevole Targetti, richiamandosi al lavoro di coordinamento in contrapposizione alla decisione presa dall'Assemblea.

Ci troveremmo di fronte al caso assurdo di un comitato di coordinamento che va oltre i poteri che ai comitati di coordinamento sono affidati.

Io voglio ancora ricordare che l'onorevole Ruini, presidente del comitato di coordinamento, quando presentò il testo coordinato in sede di Assemblea Costituente, ebbe lo scrupolo di indicare all'Assemblea Costituente quali erano i punti in cui in sede di coordinamento non ci si era limitati ad un lavoro formale ma si era inciso in qualche modo sulla sostanza, per richiedere su questi l'approvazione espressa dell'Assemblea. Nessun cenno all'articolo 138, perché si trattò puramente di coordinamento formale che non incideva sulla sostanza.

Quindi, noi ci richiamiamo non ai lavori preparatori, ma al testo che fu votato dalla Assemblea Costituente e che non poteva essere modificato in sede di coordinamento.

Terza considerazione di ordine logico. L'articolo 138 nel suo primo comma si riferisce alle leggi costituzionali sottoposte a *referendum* popolare, e poi prosegue dicendo che non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

L'onorevole Targetti, molto giustamente, si è posto il problema dei singoli articoli. Egli dice che vi sono due casi: o l'articolo non è fondamentale, e in questo caso è inconcludente, nessuno chiederà il *referendum*; o l'articolo è fondamentale, e in questo caso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

si chiederà il *referendum* su tutta la legge. Io voglio fare una terza ipotesi: che la legge sia approvata a votazione finale con maggioranza superiore a due terzi. Vi è stata discussione di un singolo articolo, si è formata una maggioranza e una minoranza, ma la minoranza ha ritenuto che, nel complesso, la legge meritasse di essere approvata e la legge è stata quindi approvata a maggioranza di due terzi. Quindi, mentre la legge nel suo complesso non è soggetta a *referendum*, è possibile sottoporre a *referendum*, secondo la tesi dell'onorevole Targetti, un singolo articolo.

Ma noi sappiamo che vi sono articoli su cui si impernia tutta una legge. E arriveremmo a questa conclusione assurda: che la legge nel suo complesso non è sottoponibile a *referendum*, mentre si sottopone a *referendum* il singolo articolo, e quando questo articolo venisse, per ipotesi, soppresso per *referendum*, tutta la legge crollerebbe. Quindi, noi andremmo contro quella che è la volontà espressa dall'articolo 138, secondo comma della Carta costituzionale.

Vorrei anche richiamarmi a tutti gli esempi della legislazione comparata. In tutti gli Stati in cui è ammessa la forma della revisione costituzionale, quando si chiede la maggioranza qualificata la si chiede per la votazione finale. Non vi è nessun esempio in cui la si richiede per la votazione dei singoli articoli.

Abbiamo inoltre l'esempio del regolamento del Senato che è stato approvato dopo l'approvazione della Carta costituzionale. All'articolo 91 del regolamento del Senato si dispone che, quando la legge sia stata approvata a maggioranza non minore dei due terzi dei componenti il Senato, il Presidente, nel trasmettere il testo alla Camera o al Governo, si riferisce alla votazione finale e non alla votazione dei singoli articoli.

Perciò non mi sembra giusto quello che dice l'onorevole Cavallari, cioè che noi per sostenere questo comma dell'articolo 107-ter ci richiamiamo solo ai lavori preparatori, perché noi ci richiamiamo alla interpretazione letterale, logica, ai precedenti che hanno portato l'Assemblea Costituente all'approvazione dell'articolo 138, alla sua interpretazione quale si ricava dai regolamenti della Camera e del Senato, e tutti questi elementi ci portano a concludere che per la votazione sugli articoli deve essere richiesta la maggioranza semplice e non la maggioranza qualificata.

L'onorevole Targetti ha fatto una proposta subordinata e si è augurato che su di

essa sia possibile raccogliere l'unanimità dei consensi. Indubbiamente, a prima vista, il suo ragionamento è suggestivo. Egli dice: quando si tratta di emendamenti aggiuntivi fatti in seconda deliberazione, almeno in questo caso dovrete ammettere che la votazione avvenga con maggioranza qualificata.

Devo però far osservare che questo argomento è sottratto alla nostra possibilità di decisione, perché l'articolo 64 della Costituzione prescrive in qual modo debbono essere effettuate le votazioni, e l'articolo 64 dice in modo espresso che la votazione a maggioranza qualificata è ammessa solamente quando si tratta di regolamento: «ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti», o quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale. Al di fuori di queste due ipotesi non è nella facoltà della Camera stabilire che sui singoli articoli si richieda una maggioranza speciale. Questo potremmo farlo solamente rivedendo l'articolo 64 della Costituzione. Ma con l'articolo 64, nella sua attuale formulazione, non è possibile stabilire una maggioranza qualificata sugli emendamenti e sugli articoli.

MORO ALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO. Dichiaro che il nostro gruppo resta fermo nell'impostazione che già aveva sostenuto in sede di Giunta del regolamento, e cioè è favorevole a che i singoli articoli non siano fatti oggetto di una votazione a maggioranza qualificata. E ciò non solo per le eventuali lungaggini che una tale disposizione porterebbe con sé, non solo per la difficoltà di determinare che cosa sia unitariamente l'oggetto della votazione che si vuole venga fatta a maggioranza qualificata, ma per una ragione fondamentale di aderenza al testo e allo spirito della Costituzione nei termini che sono stati indicati dal relatore e che io non ho bisogno di richiamare.

Vorrei far presente a tutti coloro che, come gli onorevoli Targetti e Cavallari, si preoccupano dell'importanza delle singole norme che si vorrebbe pertanto sottoporre a votazione con maggioranza qualificata, e desiderano che la Camera esprima la sua volontà in modo solenne, che la Camera ha sempre la possibilità di riflettere sulla votazione finale, che è quella che deve intervenire per norma di Costituzione a maggioranza qualificata. Pertanto le singole articolazioni, a nostro parere, è sufficiente siano votate a maggioranza semplice.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

Avviene tutti i giorni nei nostri lavori parlamentari che taluni articoli delle leggi siano votati da una parte della Camera e non da un'altra, e non di meno può il deputato, che ha votato contro questo o quell'articolo, votare tuttavia a favore della legge. E così può avvenire, in questo caso, che taluno, il quale non abbia votato a favore del singolo articolo, ritenga tuttavia di dover votare a favore del complesso della legge. Insomma vi è un certo sganciamento fra i singoli articoli e la legge nel suo complesso. Quindi o il deputato ritiene che quell'articolo sia di così decisiva importanza che meriti, se non è formulato in una certa maniera, che la legge non sia approvata, ed allora voterà contro la legge nel suo complesso (e la legge, non avendo avuto una approvazione a maggioranza qualificata, non sarà approvata, e con essa non sarà approvato quel singolo articolo); o invece il deputato ritiene che il singolo articolo non abbia una importanza decisiva nell'ambito della legge, ed allora potrà indursi a votare egualmente a favore della legge, e si avrà una votazione a maggioranza qualificata concentrandosi anche i suffragi di quei deputati che non abbiano votato i singoli articoli. E tanto più chiaro appare questo progetto se si pensi alla possibilità di stralcio, di cui ci occuperemo fra poco. Infatti, non soltanto abbiamo la possibilità di vedere riflesso l'apprezzamento che facciamo dell'importanza di un articolo nella votazione finale, ma abbiamo altresì la possibilità di stralciare un articolo quando concordemente riteniamo che sia importante e che meriti una votazione autonoma e quindi, appunto, una votazione a maggioranza qualificata. Quindi, se qualche articolo ha questa specialissima importanza, esso può essere fatto oggetto di uno stralcio.

E ciò vale anche per gli articoli aggiuntivi, perché questi, in sostanza, sono degli emendamenti aggiuntivi, sono delle modificazioni al testo, e per essi non si può dire che sono votati una sola volta, perché il senso delle due letture, così come lo abbiamo concepito, è che la Camera decide in via definitiva dopo avere una prima volta considerato la materia.

La logica che spinge l'onorevole Targetti avrebbe altrimenti dovuto condurlo ad assumere la tesi che per seconda lettura si intenda una seconda votazione completamente conforme. Ma quando ciò non sia adottato, è evidente che la sorte dell'articolo aggiuntivo non può essere diversa dalla sorte degli emendamenti: la Camera ha meditato una prima

volta, e dopo esprime definitivamente la sua opinione.

Per queste ragioni, noi crediamo di dover mantenere ferma la nostra posizione di votare a favore del comma dell'articolo così come esso è stato formulato dalla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha chiesto la votazione per appello nominale sul quarto comma dell'articolo 107-ter, ai fini della constatazione della maggioranza qualificata di cui all'articolo 15 del regolamento.

Domando se questa richiesta è appoggiata da dieci deputati.

(È appoggiata).

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sul quarto comma dell'articolo 107-ter:

« Gli articoli sono approvati a maggioranza semplice ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Nasi. Si faccia la chiama.

MAZZA, Segretario, fa la chiama.

Sono presenti:

Adonnino — Amadei Leonetto — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Arata — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Basile — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bernardi — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Bogoni — Borellini Gina — Bottai — Bottonelli — Brusasca — Buzzelli.

Cagnasso — Calamandrei — Calasso Giuseppe — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Caratelli — Cartia — Casoni — Cavallari — Ceccherini — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Coppi Ilia — Corona Achille — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuzaniti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

D'Agostino — Dami — D'Amico — De' Cocci — De Martino Carmine — De Palma — Di Donato — Ducci.

Fadda — Faralli — Farini — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrario Celestino — Ferreri — Foderaro — Fora — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giavi — Grammatico — Grazia — Grilli — Guadalupi — Guariento.

Imperiale — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Leone Giovanni — Leonetti — Lettieri — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Longhena — Lopardi — Lozza.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marchesi — Marotta — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Merloni Raffaele — Micheli — Monticelli.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nenni Pietro — Nitti.

Olivero.

Pajetta Giuliano — Paolucci — Pelosi — Perrotti — Pesenti Antonio — Petrone — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto.

Reali — Reggio d'Acì — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Rivera — Rocchetti — Rossi Maria Maddalena — Russo Carlo — Russo Perez.

Sallis — Salerno — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Sartor — Schiratti — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Serbandini — Simonini — Stella — Stuardi — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Turchi Giulio — Turco Vincenzo.

Venegoni — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zerbi.

Sono in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettiol Giuseppe — Bianchi Bianca — Breganze.

De Martino Alberto.

Greco — Guidi Cingolani Angela Maria. — Lombardo Ivan Matteo.

Marengi — Martini Fanoli Gina — Mussini.

Pastore.

Quarello.

Saggin.

Tanasco — Terranova Raffaele.

Veronesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. Sospendo pertanto la seduta per un ora.

(La seduta, sospesa alle 18,15, è ripresa alle 19,15).

PRESIDENTE. Dobbiamo ripetere la votazione per appello nominale sul quarto comma dell'articolo 107-ter:

« Gli articoli sono approvati a maggioranza semplice ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Viviani Luciana. Si faccia la chiama.

MAZZA, Segretario, fa la chiama.

Sono presenti:

Amendola Pietro — Amicone — Angelini — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Assennato — Audisio — Avanzini — Azzi.

Baldassari — Balduzzi — Bartole — Bellucci — Beltrame — Bensi — Bernardi — Bernieri — Bertola — Bettiol Francesco — Biagioni — Bianco — Bigiandi — Boidi — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucrelli — Bottonelli — Buzzelli.

Calcagno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Cara — Caramia Agilulfo — Carpano Maglioli — Carron — Cartia — Cassiani — Cavallari — Cavazzini — Chiaramello — Chiarini — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dami — D'Amico — De Martino Carmine — De Palma — Di Donato — Di Vittorio — Ducci.

Fadda — Faralli — Ferrario Celestino — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

Ghislandi — Giacchero — Giolitti — Grammatico — Grilli — Guariento — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Iotti Leonilde.

Laconi — La Rocca — Lazzati — Leone Giovanni — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longoni — Lozza.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Marabini — Marazzina — Marconi — Maruscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Maxia — Mazza Crescenzo — Micheli — Montagnana — Monticelli.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo.

Olivero.

Palenzona — Paolucci — Parente — Pavan — Perrone Capano — Piasenti Paride — Pieraccini — Pignatelli — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Puccetti.

Ravera Camilla — Reali — Rescigno — Ricci Giuseppe — Riccio Stefano — Roasio — Russo Carlo.

Sailis — Salerno — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Saragat — Sartor — Scarpa — Schiratti — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Simonini — Smith — Spallone — Stella — Stuardi — Sullo — Suraci.

Targetti — Tarozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tonengo — Torretta — Tozzi Condivi — Treves — Turchi Giulio.

Venegoni — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viviani Luciana.

Walter.

Sono in congedo:

Berti Giuseppe fu Giovanni — Bettioli Giuseppe — Bianchi Bianca — Breganze.

De Martino Alberto.

Greco — Guidi Cingolani Angela Maria. Lombardo Ivan Matteo.

Marengi — Martini Fanoli Gina — Mussini.

Pastore.

Quarello.

Saggin.

Tanasco — Terranova Raffaele.

Veronesi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico che la Camera non è in numero legale per deliberare. La seduta è sciolta. La Camera s'intende convocata per domani, alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle 19,55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Seguito della discussione sulle proposte di modificazioni al Regolamento della Camera. (Doc. I, n. 10). — *Relatore* Russo Carlo.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412). — *Relatori*: De' Cocci, *per la maggioranza*; Bettioli Francesco Giorgio e Calcagno, *di minoranza*.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni in materia di finanza locale. (Approvato dal Senato). (2388). — *Relatore* Troisi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2507). — *Relatore* Sedati.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

Senatori SANTERO ed altri: Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali. (Approvata dal Senato). (2578) — *Relatori*: De Maria, *per la maggioranza*; Ceravolo, *di minoranza*.

6. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1952

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2508) — *Relatore* Paganelli;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2509). — *Relatore* De' Cocci;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (*Approvato dal Senato*). (2649). — *Relatore* Ambrosini.

8. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, *per la maggioranza*; Basso, *di minoranza*.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*) (513). — *Relatore* Repossi.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro. (*Approvato dal Senato*). (2580). — *Relatore* Ambrosini.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

12. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*13. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*14. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI